



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI LECCE

Il Giudice di Pace dott.ssa Veneranda Raffaella Cerfeda ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2053 del Ruolo Generale contenzioso delle cause dell'anno 2025 avente ad oggetto:

Opposizione a sanzione amministrativa n. VX782/25, della Polizia Locale del Comune di Lecce notificata del 10.01.25

Proposta da

Punto Auto s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. con rappresentanza e difesa dell'avv. Guido Andrea Galvagno, giusta delega in atti

Opponente

Contro

Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex lege come in atti

Opposto

Conclusioni per l'opponente: disporre l'annullamento di ogni verbale innanzi richiamato per i motivi esposti in premessa, con vittoria di spese e compensi

Conclusioni per l'opposto: rigetto dell'opposizione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto di opposizione è ogni verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada cui in epigrafe con il quale era stata contestata la violazione dell'art. 142 C.d.S. per aver superato il limite di velocità stabilito dall'Ente proprietario della strada, sulla SC243 km 8/169.

Detta violazione veniva rilevata tramite l'apparecchiatura elettronica a postazione fissa. La causa era immediatamente decisa, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, acquisite le richieste e conclusioni delle parti, come da sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevata preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.

In premessa va detto che alcuna valenza assume la richiesta di prova orale sulla circostanza della negazione della circolazione in strada del veicolo sanzionato, sul



presupposto che la riproduzione della documentazione fotografica sembrerebbe raffigurare altro modello di veicolo che non quello riferito all'opponente, sebbene con la medesima targa, in assenza di impugnativa di falso del verbale di contestazione oggetto di impugnativa, che, pertanto, resta pregno di fede pubblica, per contenuto e forma. D'altronde la incertezza sulla rispondenza del veicolo sanzionato nella vaga raffigurazione fotografica rende dubbia la regolare tenuta della documentazione a supporto della liceità del rilevamento e della legittimità della contestazione differita dell'illecito.

Rileva questo giudice come, nel caso di specie, parte resistente non abbia fatto pervenire alcuna documentazione attestante l'omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, nonché il suo corretto ed effettivo funzionamento, dovendosi dare atto del deposito solo parziale della documentazione relativa all'intera procedura di elevazione dell'illecito sanzionato, richiamata nell'atto impugnato, comunque priva della certificazione di homologazione specifica (si allega infatti dichiarazione di conformità dell'apparecchiatura Project Automation K53800 Speed autoprodotta dalla medesima società indicata quale produttore dell'apparecchiatura, priva di valenza, ai fini della verifica della homologazione periodica.)

È appena il caso di rammentare come il procedimento di opposizione apre la fase della cognizione piena, con la considerazione della distribuzione del carico probatorio tra le parti secondo le normali regole processuali.

Occorre ancora rilevare che, nel caso di specie, le operazioni e affermazioni operate dai verbalizzanti non sono assumibili a fede privilegiata, giusta la copiosa giurisprudenza sull'argomento e devono essere pertanto valutate, come ogni altro elemento dal giudice e occorre sottolineare il principio per cui ai fini dell'attendibilità del rilevamento della violazione dei limiti di velocità attuato mediante apparecchiatura elettronica, le operazioni preliminari e di rilevazione compiute dall'agente di polizia addetto allo strumento siano dallo stesso documentate in apposito verbale, reso valido dall'utilizzo di strumentazione omologata a norma di legge. Orbene, in assenza di riscontro della documentazione da fornirsi dall'ente, non è dato verificare tale legittimità. Appare evidente come nessuna prova sia stata fornita in ordine al corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dagli agenti accertatori nella vicenda che ci occupa, in violazione al dettato normativo sul punto, mancando la prova, incombente all'ente opposto, del presupposto del provvedimento amministrativo ablativo, con la conseguente illegittimità del provvedimento stesso (ci si riferisce, in particolare alla mancata certificazione della perfetta funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata, ma anche e soprattutto alla incoerenza e incongruenza e genericità della riproduzione a verbale della individuazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento nello specifico adoperata).



Si ripropone anche nel caso che ci occupa, l'annosa questione della legittimità dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento, il riscontro della mancanza di tale requisito inficiando del tutto la validità e veridicità del rilevamento stesso, e la conseguente caducazione della legittimità della contestazione differita. La ragione sottesa alla richiesta approvazione e omologazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento della violazione ai sensi del D.lgs. 285/92, risiede nell'esigenza di assicurare l'utilizzo ottimale ed equilibrato della tecnologia disponibile, in relazione alle concorrenti esigenze proprie del traffico e della sicurezza della strada.

In particolare, rileva, nella specie la **mancata omologazione da parte del MISE** dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per effettuare l'accertamento, che invece risulta aver ottenuto solo l'approvazione da parte del MIT mediante determine dirigenziali. A mente dell'art. 142, comma 6, del Codice della strada si prevedono "apparecchiature debitamente omologate", mentre quella di cui è causa (Project Automation K53800 Speed) risulta, come da documentazione depositata dal Comune di Lecce, mai stata omologata, bensì "approvata" con determine dirigenziali del MIT.

Le "apparecchiature debitamente omologate" di cui all'art. 142, comma 6, del C.d.S., sono quelle apparecchiature che devono presentare, per poter essere legittimamente utilizzate, caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni di cui al Regolamento al Codice della Strada.

Nel caso di specie, non essendo stata l'apparecchiatura utilizzata debitamente omologata, ma solo approvata, i suoi risultati **non possono essere utilizzati ai fini della contestazione delle violazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada** (Cassazione con la sentenza n. 22158/2012, a seguire, tra le numerose pronuncia, recente decisione della Corte di Cassazione, Ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022 - In essa si precisa che tutti gli strumenti di misurazione del limite di velocità devono essere sottoposti a omologazione. La semplice approvazione ministeriale non basta).

A conforto delle superiori considerazioni per tutte vale la pronuncia di Cass. civ. Sez. II, 18/04/2024, n. 10505 e successiva recente giurisprudenza, del medesimo tenore. Ancora a conforto, giova consacrare il principio normato dall'art. 11 delle Preleggi, che disciplina l'irretroattività della legge, quale che sia il lavoro si esegesi che ogni operatore del diritto può fornire.

Pertanto, in ordine ai motivi di opposizione rappresentati dall'opponente, degna di pregio, la considerazione della mancanza della documentazione probatoria della sussistenza della pubblicità e conoscibilità della segnaletica relativa all'utilizzazione dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento dell'eccesso della velocità, proprio sul tratto di strada interessato, oltre che della esistenza della medesima segnaletica. Di tanto, validamente segnalata la necessità della sussistenza, ai fini della legittimità di tutta la



procedura di rilevamento, onere probatorio che incombe all'opposta amministrazione, non si produce alcunché alla causa, precludendosi al giudicante la cognizione sul punto, per l'inadempienza dell'amministrazione opposta, poiché la dichiarazione apodittica del rispetto della recente normativa, come delle circolari applicative, non costituisce valida prova dell'assunto, poiché priva di alcun riferimento a luoghi, tempi in relazione alla contestazione effettuata, pur alla luce della ulteriore documentazione relativa all'installazione della apparecchiatura utilizzata, pur con contrastandosi la fede delle dichiarazioni raccolte nel verbale di accertamento.

Tanto in riferimento alle indicazioni sulla visibilità delle postazioni di controllo della velocità, sia direttamente che indirettamente gestite dagli agenti accertatori, come recepite dalla L. 160/07, di conversione del D.L. 177/07, che ha introdotto l'art. 142/6 bis c.d.s., che prescrive la segnalazione sì mediante cartelli, ma anche dispositivi di segnalazioni luminosi, idonei per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento, da valutarsi, il mancato rispetto di alcuno dei paramenti detti, ai fini della illegittimità dell'accertamento, secondo prudente apprezzamento.

Per le suesposte ragioni, in particolare, non vi è prova certa sulla responsabilità dell'opponente nel caso di specie, quindi, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi eccepiti dall'opponente, il ricorso merita accoglimento, con il conseguente annullamento del verbale impugnato e di tutti gli atti dal verbale medesimo conseguenti. Le spese si liquidano in base al principio della soccombenza come in atti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso ogni verbale di contestazione n. VX782/25, della Polizia Locale del Comune di Lecce notifica del 10.01.25, così provvede:

- 1. Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla ogni verbale di contestazione su menzionato e tutti gli atti ad esso connessi, consequenziali e dipendenti;*
- 2. Condanna la soccombente amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente, che liquida nella somma complessiva di € 245,00, di cui € 45,00 di spese, oltre oneri di legge.*

Così deciso in Lecce, 15.04.26

*Il Giudice di Pace
Dott.ssa Veneranda Raffaella Cerfeda*



Attestazione di conformità

Il sottoscritto, Avv. Guido Andrea Galvagno, del Foro di Ancona, C.F. GLVGND57M25F560N, con studio in Via Clementina n. 46, in qualità di procuratore e difensore di Punto Auto s.r.l., con riferimento al giudizio definito con sentenza n. 2240/2026, R.G. n. 2053/2025, Giudice di Pace di Lecce, così come indicato nel provvedimento più sopra,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis D.L. 179/2012, dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994 e della normativa vigente in materia di processo civile telematico, che la copia informatica della sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2240/2026, R.G. n. 2053/2025, cronol. n. 10681/2026, pubblicata in data 15/04/2026, recante l'intestazione "REPUBBLICA ITALIANA – GIUDICE DI PACE DI LECCE – dott.ssa Veneranda Raffaella Cerfeda" e avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa n. VX782/25 proposta da Punto Auto s.r.l. contro Comune di Lecce, è conforme all'originale digitale presente nel fascicolo informatico del Giudice di Pace di Lecce da cui è stata estratta.

Chiaravalle, 18 aprile 2026

Avv. Guido Andrea Galvagno

PROTOCOLLO N. 0072108 del 20/04/2026 // ELENCO
COPIA CERTIFICATA DI ORIGINALE DIGITALE
documento firmato digitalmente da GUIDO ANDREA GALVAGNO stampato il giorno 28/04/2026 da Maria Diatiero.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash (sha256):204591290f4ad78366914b26a2c342190d6f3addd50ccae830b6b2d7b5

AVV. GUIDO ANDREA GALVAGNO

Via Clementina n. 46- 60033 Chiaravalle (AN)

tel. e fax 071/7451195

guidoandrea.galgagno@pec-ordineavvocatiancona.it

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto, Avv. Guido Andrea Galvagno, C.F. GLVGND57M25F560N, con studio legale a Chiaravalle (AN), Via Clementina n. 46, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Ancona, avente indirizzo PEC : guidoandrea.galgagno@pec-ordineavvocatiancona.it, risultante sia dal REGINDE, sia dall'albo tenuto dal suddetto Consiglio dell'Ordine, ai sensi e per gli effetti della L. 53/94 e successive modifiche, quale difensore e procuratore della **PUNTO AUTO srl**, C.F. e P. Iva 02628200426, con sede ad Ancona (AN), Via Luigi Albertini n. 32, in persona dell'amministratore unico Sig. Claudio

Pizzi, per il quale si procede alla presente notifica in virtù di procura alle liti,

NOTIFICO

al **COMUNE DI LECCE**, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Lecce alla Via F. Rubichi n.1 presso il Municipio di Lecce, rappresentato dal Dott. Donato Zacheo congiuntamente o disgiuntamente ai sigg.ri Avv. Rosalba Romano e all'Ass. Tiziana Marino, domicilio digitale pec: protocollo@pec.comune.lecce.it, l'allegata copia conforme della "**Sentenza Giudice di Pace di Lecce n. 2240/2026, R.G. n. 2053/2025**".

ATTESTO

che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene il suddetto allegato informatico;
che la presente notifica viene effettuata in relazione a tutto quanto sopra indicato.

Chiaravalle, 18/04/2026

Documento firmato digitalmente dall'Avv. Guido Andrea Galvagno

Avv. Guido Andrea Galvagno

Via Clementina n. 46- (60033) Chiaravalle

Tel.071.7451195- Cell. 375.6839085

guidoandrea.galvagno@pec-ordineavvocatiancona.it

PROTOCOLLO N. 0072108 del 20/04/2026 09:25:29 ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
stampato il giorno 28/04/2026 da Maria Diarferio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash (SHA256): ccaaf72e8b9c631b40a73181656e4d08747a075bce2974b09b099e57f

POSTA CERTIFICATA: ATTENZIONE: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994

Mittente: guidoandrea.galgagno@pec-ordineavvocatiancona.it
Destinatari: protocollo@pec.comune.lecce.it <protocollo@pec.comune.lecce.it>
Inviato il: 18/04/2026 11.20.25
Posizione: PEC IMAP PROTOCOLLO GENERALE /Posta in ingresso

Attenzione: trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3
della legge n. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che
costituiscono gli atti notificati. A puro titolo di cortesia, si avverte che la
lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza
dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un
software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di
firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità
legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del
documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a
disposizione da alcune Certification Authority, disponibili su Internet come ad
esempio: - Verificatore On Line Actalis

<https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>

- Verificatore On Line Infocert

<https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica..php>

- Verificatore On Line PosteCert

<https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>

- Verificatore On Line Notariato

<http://vol.ca.notariato.it/verify>

.

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

COPIA CONFORME-SENTENZA PUNTO AUTO-COMUNE DI LECCE_signed.pdf ()

RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA PUNTO AUTO- COMUNE DI LECCE srl_signed.pdf ()

TIMBRO MAIL GUIDO APRILE 2026.jpg ()